



STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI DIVERSI DALLE AZIONI ED ESENZIONE DAL TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Davide Di Russo

LE SOCIETÀ PUBBLICHE TRA NORMATIVA COMUNE E TRATTI SPECIALI: Intersezioni e attriti tra TUSP, Codice della crisi e riordino SPL di rilevanza economica.

PALAZZO MADAMA

Torino - Piazza Castello

09 febbraio 2024 | 09:00 – 13:30

Il d.lgs. 175/2016 ha sistematizzato e semplificato la normativa speciale dedicata alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche. Ma la coesistenza tra natura privata e anima pubblica della società continua a generare rompicapi interpretativi, anche per la necessità di far dialogare le previsioni speciali del TUSP con, tra l'altro, le novità legislative in materia di crisi d'impresa e di servizi pubblici locali a rilevanza economica.

Ne discutono rappresentanti e tecnici delle amministrazioni pubbliche insieme con esponenti del mondo universitario, giudiziario e delle professioni.

Con il patrocinio di



CITTÀ DI TORINO



Città metropolitana di Torino



Piemonte



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Torino

La partecipazione all'evento è
gratuita e aperta a tutti gli iscritti
negli albi dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili.

In collaborazione con



STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI DIVERSI DALLE AZIONI ED ESENZIONE DAL TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

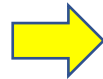
Il documento è scaricabile al seguente link:

https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1521043&plid=46498



Le disposizioni del TUSP si applicano, solo se espressamente previsto, alle **società quotate**, nonché alle **società da esse controllate**

**il comma 721
della Legge di
bilancio 2019**

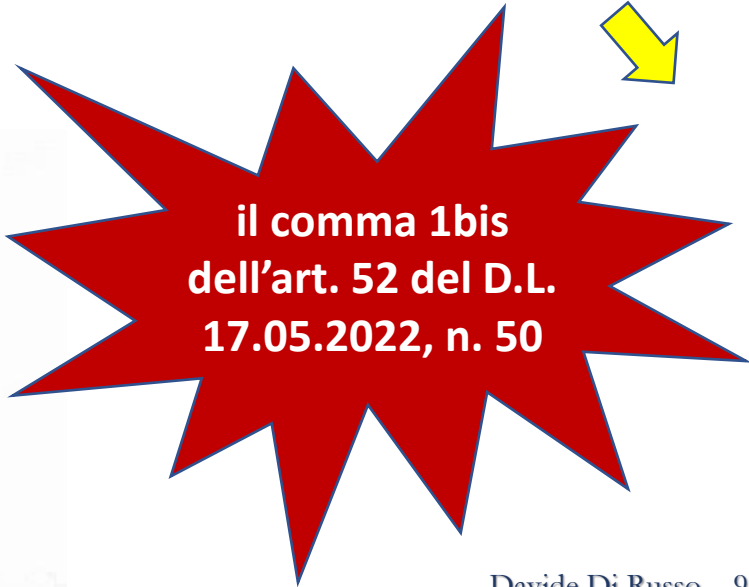
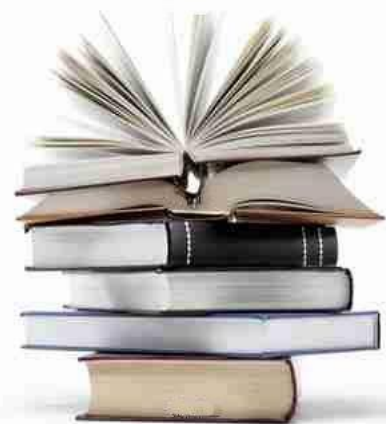


Ha sostituito le parole «*partecipate, salvo queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da Amministrazioni Pubbliche*» con «*controllate*»

SOCIETÀ QUOTATE

(p)

Le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati.
Le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati.



**il comma 1bis
dell'art. 52 del D.L.
17.05.2022, n. 50**

Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è fissato, **per le società del comparto energetico, al 31 dicembre 2021.**

La scelta compiuta dal legislatore del TUSP sembra collocarsi in una via di mezzo, distinguendo (al contrario della maggioranza delle norme sopra citate) tra società che abbiano emesso azioni quotate in mercati regolamentati (le “società con azioni quotate” di cui appena sopra) e le altre società che abbiano fatto ricorso a strumenti finanziari diversi da quelli azionari; ma riconoscendo, appunto, una terza categoria (le società che abbiano emesso, entro una certa data, titoli diversi da quelli azionari su mercati regolamentati), convenzionalmente equiparata alla prima (ai soli fini del regime di applicazione delle norme del TUSP).



Tale soluzione risponde alla preoccupazione del legislatore di evitare che le società a partecipazione pubblica, mediante l'espedito della quotazione di strumenti finanziari diversi dalle azioni, possano eludere il regime vincolistico previsto dal TUSP.

Il TUSP, tuttavia, **nulla dice** su quale sia la sorte delle società considerate quotate per aver emesso uno strumento finanziario quotato diverso dalle azioni entro i termini previsti dall'art. 2, co. 1, lett. p) (anche letto in combinato disposto con l'art. 52, co. 1-bis del D.L. 50/2022), ovvero dall'art. 26, co. 5 del TUSP, **una volta che lo strumento venga a scadenza**

esaurimento dello strumento
originario= irrimediabile
attrazione nell'ambito di
applicazione integrale del
TUSP?



esaurimento dello strumento
originario= la società può
conservare (o riacquistare) la
qualifica di “società quotata”
ai sensi e per gli effetti del
TUSP in caso di una nuova,
successiva emissione?

In tal modo, infatti, si eviterebbe:

a) **di creare una ingiustificata differenziazione di trattamento** (in capo alla società e in relazione alla disciplina pubblicistica applicabile *ratione temporis*) in presenza di condizioni sostanzialmente immutate;

b) **di interferire sulle prospettive di ricorso al credito** di un soggetto i cui interlocutori hanno fatto legittimo affidamento su una determinata capacità giuridica (la sottrazione al TUSP per le quotate è stata disposta sulla base di un duplice presupposto: l'esistenza di un efficace sistema di controlli esterni, rappresentato dalle istituzioni e dagli attori dei mercati regolamentati; l'esigenza di garantire una maggiore flessibilità gestionale a soggetti chiamati a rispondere anche ai mercati finanziari dei propri comportamenti e risultati).

CONCLUSIONI

Alla luce delle considerazioni che precedono, con riguardo all'inquadramento, ai fini del TUSP, delle società a partecipazione pubblica emittenti strumenti finanziari quotati diversi dalle azioni:



(a)

si ritiene che le società che abbiano emesso detti strumenti nei termini indicati dall'art. 2, co. 1, lett. p) del TUSP (anche letto in combinato disposto con l'art. 52, co. 1-bis del d.l. 50/2022, conv. con mod. dalla l. 91/2022) o nei termini indicati dall'art. 26, co. 5 del TUSP, in caso di **estensione** della durata dell'emissione ovvero di **proroga** dello strumento finanziario **prima della scadenza** debbano **senz'altro continuare a essere considerate «società quotate»** ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. p) del TUSP **sino alla scadenza risultante dall'estensione o dalla proroga, e fatte salve** – ai medesimi effetti - **estensioni e proroghe ulteriori.**



(b)

nel silenzio della legge, si ritiene che le società che abbiano emesso detti strumenti nei termini indicati dall'art. 2, co. 1, lett. p) del TUSP (anche letto in combinato disposto con l'art. 52, co. 1-bis del D.L. 50/2022, conv. con mod. dalla l. 91/2022) o nei termini indicati dall'art. 26, co. 5 del TUSP, **una volta scaduta tale emissione, possano mantenere lo status di società quotata** di cui all'art. 2, co. 1, lett. p) **per effetto (e per l'arco di durata) di ogni nuova, successiva emissione, purché nell'ambito di una sostanziale continuità.**



(c)

nelle predette fattispecie, si ritiene che il procedimento per l'estensione dell'emissione originaria ovvero per la nuova emissione **non richieda l'osservanza** di quanto prescritto ex **art. 18 del TUSP**.



(d)

appare auspicabile un intervento legislativo sia con intenti chiarificatori delle complessità create dal regime “transitorio”, sia al fine di eliminare regimi eccezionali, valorizzando, nei limiti proposti, le identità sostanziali sottese alle fattispecie considerate.

